

ARTICOLO 9

(Formazione delle graduatorie)

Sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato, secondo quanto stabilito all'articolo precedente del presente bando, verrà stilata una ***graduatoria generale finale di merito, nella quale saranno riportati tutti i candidati non esclusi dalla procedura concorsuale.***

Ai sensi del D.M. 941 del 10.7.2026 ed in particolare di quanto disposto dagli articoli 3 e 9, ***non potranno iscriversi ai corsi di studio di cui all'articolo 9 stesso,*** coloro i quali sono iscritti, per l'a.a. 2026/27, ai corsi di studio del Semestre Filtro, attivati nelle classi LM-41, LM-42, LM-46 (articolo 1, citato DM), e ad uno dei corsi di studio affini, attivati nelle classi L-2, L-13, LM-13, L-38 o ai corsi di laurea delle professioni sanitarie indicati all'articolo 9 del citato DM. ***Coloro i quali, però, risultino ammessi ad uno dei corsi di laurea del presente bando potranno effettuare l'accettazione del posto che verrà riservato fino alla definizione delle graduatorie di merito nazionali di cui all'articolo 10 del D.M. 941 del 10.7.2026.***

Per ciascuno dei corsi di laurea inseriti nel presente bando **verranno redatte, inoltre, singole graduatorie di merito,** che saranno compilate esclusivamente sulla base del punteggio ottenuto dai partecipanti alla prova, tenendo conto dell'**ordine di preferenza di corso di laurea espresso (prima opzione).**

Nelle singole graduatorie di merito redatte per ciascun corso di laurea saranno pubblicati, di volta in volta, i nominativi dei candidati dichiarati vincitori e dei candidati dichiarati prenotati.

Per i corsi di laurea la cui formazione si articola in più sedi didattiche, saranno dichiarati vincitori di un determinato corso di laurea e di una determinata sede di formazione, solo coloro che, classificatisi in posizione utile nella graduatoria di merito del corso di laurea medesimo, abbiano indicato quel determinato corso come prima opzione e qualora relativamente alla sede didattica scelta come prima preferenza, risulti disponibilità di posti.

Il candidato che non risulti vincitore sulla base delle graduatorie specifiche di corso relativamente alla prima sede didattica scelta, potrà, comunque, qualora vi siano posti disponibili nelle altre sedi didattiche, eventualmente prescelte, essere dichiarato vincitore in una delle ulteriori sedi scelte, secondo l'ordine della graduatoria unica generale del corso di laurea.

Al fine di realizzare quanto detto nel comma precedente, il candidato che, in base al punteggio conseguito nella prova, non può essere dichiarato vincitore relativamente alla prima sede scelta, verrà preso in considerazione **(prenotato)** per le altre sedi eventualmente scelte (seconda o terza), sempre tenendo conto del punteggio di merito conseguito.

Qualora alla scadenza del termine per immatricolarsi risultino posti vacanti relativamente alla prima sede scelta dal candidato **(provvisoriamente prenotato),** il candidato stesso verrà dichiarato vincitore relativamente alla prima sede scelta. Qualora, invece, anche dopo la scadenza del termine per immatricolarsi alla prima sede, non vi siano posti disponibili, il candidato (provvisoriamente prenotato per un'altra

sede) verrà dichiarato vincitore per la seconda o terza sede eventualmente prescelta. Pertanto, ***il candidato può essere dichiarato "prenotato" una sola volta*** e per la connessa tornata di immatricolazioni, al termine della quale sarà dichiarato vincitore in una delle sedi prescelte e ***dovrà obbligatoriamente – ed a pena di decadenza – immatricolarsi nel termine fissato, in caso contrario sarà considerato rinunciario.***

Successivamente, qualora residuino dei posti, dopo aver effettuato gli scorrimenti relativi alla "***Prima Opzione***" ed esaurite, quindi, le relative graduatorie, si procederà, secondo quanto previsto dal successivo art. 12, all'elaborazione di nuove singole graduatorie, per ciascun corso di laurea, tenendo conto della "***Seconda Opzione***" espressa dai candidati ("***RIPESCAGGIO***").

Analogamente, sempre secondo quanto previsto dal successivo art. 12, nel caso in cui si verifichino le condizioni citate al comma precedente, si procederà all'elaborazione di nuove singole graduatorie, per ciascun corso di laurea, tenendo conto della "***Terza Opzione***" espressa dai candidati ("***RIPESCAGGIO***").